



COMUNE DI POLVERARA

PROVINCIA DI PADOVA

P.zza San Fidenzio, 8 – 35020 Polverara (PD) P.I.V.A. 00736880287 – C.F. 80009830284
Centralino 049/9774811 - Polizia Municipale 049/9774814 – Anagrafe 049/9774810
Edilizia Privata 049/9774815 – Lavori Pubblici 049/9774813
Biblioteca 049/5855070 – Fax 049/5855275

CAPITOLATO SPECIALE

Concessione gestione del palazzetto dello sport “cinque cerchi” di Viale dello Sport per il periodo 01 settembre 2022 – 31 luglio 2023 (CIG ZA4372032C).

ART. 1 PREMESSA

Il Comune di Polverara riconosce la funzione sociale ed educativa della pratica sportiva, come previsto dall’art. 1, comma 10, dello Statuto comunale, ed è proprietario di un Palazzetto dello Sport denominato “Cinque Cerchi”, sito in Viale dello Sport, composto da:

- o Numero 1 palestra grande con annessi spalti;
- o Numero 2 palestrine di dimensioni inferiori a lato della palestra grande;
- o Numero 4 spogliatoi dotati di bagni con docce;
- o Numero 1 Magazzino connesso alla palestra grande (che resterà di gestione diretta del Comune);

ART. 2 USO DELL’IMPIANTO

La concessione della gestione dell’impianto è affidata per le finalità sportive, sociali, di propaganda e diffusione delle attività sportive per le quali l’impianto medesimo è stato realizzato.

Il concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare l’impianto in modo corretto nel rispetto del presente articolato e del Regolamento sull’uso degli Impianti Sportivi Comunali approvato con deliberazione consiliare n. 36 del 24 settembre 2014 e integrato con deliberazione consiliare n. 18 del 8 aprile 2019.

Il concessionario dovrà osservare tutte le norme e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell’impianto stesso. Dovrà altresì osservare e far rispettare le vigenti misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19 nelle parti in comune della struttura

ART. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione decorre dalla data di sottoscrizione della Concessione con le modalità che verranno di seguito esplicitate e verrà a scadenza il 31 luglio 2023.

Allo scadere dell’affidamento e nel caso in cui l’Amministrazione Comunale non abbia completato gli atti necessari per la procedura di aggiudicazione, il contraente sarà tenuto a svolgere il servizio fino al subentro del nuovo aggiudicatario, senza alcun onere aggiuntivo.

ART. 4 MODALITA’ DI UTILIZZO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT

Le modalità di concessione per la gestione del Palazzetto di Polverara sono quelle di seguito elencate:

- a) L'orario di utilizzo degli impianti sportivi di norma è compreso dal lunedì al venerdì nell'orario dalle ore 8 alle ore 23. Nei giorni di sabato, domenica e giorni festivi gli impianti, di norma, restano aperti solo per lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni, secondo quanto previsto dall'Art. 8 del Regolamento Comunale per la Gestione e l'Utilizzo degli Impianti Sportivi.
- b) Sabato e domenica disponibilità dell'impianto per gli incontri di campionato, come da calendario, con apertura della struttura 1h e 30' prima dell'incontro; il calendario deve essere comunicato almeno 15 giorni prima dell'inizio per richiedere il nulla osta all'Ufficio Affari Generali e all'Assessorato allo Sport.
- c) Possibilità del concessionario di organizzare annualmente manifestazioni sportive e non senza pregiudicare il regolare svolgimento dei campionati federali. Per ogni evento è necessario richiedere almeno 15 giorni prima dell'evento il nulla osta all'Ufficio Affari Generali e all'Assessorato allo Sport.
- d) L'orario antimeridiano per l'intero anno, sarà a disposizione del concessionario fatta salva la necessità dell'istituto scolastico del comune di Polverara, di utilizzare l'impianto per attività didattiche, le quali comunque dovranno essere preannunciate con anticipo di 2 settimane se eventi non periodici, e prima della fine dell'anno scolastico precedente se si tratta di attività periodiche previste per l'anno scolastico successivo; le attività periodiche richieste dall'istituto non dovranno superare le 26 ore settimanali e dovranno essere distribuite tra la mattina e il rientro pomeridiano. L'istituto potrà fare richiesta per l'uso di una sola palestra alla volta, sia questa la palestra grande o una delle due palestre piccole adiacenti. In caso di mancato accordo la decisione sarà rimandata alla giunta comunale.

ART. 5 ONERI A CARICO DEL COMUNE

Per l'utilizzo dell'impianto il Comune assicura:

1. la manutenzione straordinaria della struttura così come previsto dalle normative vigenti, secondo disponibilità di risorse economiche iscritte nel bilancio comunale; si precisa a tal proposito che le spese per eventuali riparazioni di danni causati da imperizia nella gestione dovranno essere rimborsate al Comune da parte dell'affidatario.
2. la manutenzione dell'impianto di distribuzione del riscaldamento e produzione acqua calda.

Nel caso in cui si dovessero realizzare opere di straordinaria manutenzione, l'impianto verrà temporaneamente chiuso per ragioni di sicurezza per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori, senza alcuna pretesa da parte dell'affidatario.

ART. 6 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Il pagamento dei consumi idrici, elettrici e di riscaldamento provvedendo alla voltura delle utenze a proprio carico;

2. La manutenzione ordinaria, verifiche, controlli, prove secondo le normative vigenti, compilazione delle schede-registro controlli periodici effettuati da propri tecnici specializzati nei vari settori dei seguenti impianti:
 - a. impianto elettrico generale illuminazione, alimentazione quadri elettrici principali e secondari;
3. I lavori di pulizia dell'impianto ed in particolare:
 - a. degli spogliatoi atleti ed arbitri, infermeria, corridoi e servizi igienici spettatori che, in occasione di manifestazioni sportive del sabato e della domenica, dovrà assicurarsi prima dell'inizio dell'attività, almeno 3 volte a settimana;
 - b. palestra e le 2 palestrine, almeno 3 volte a settimana;
 - c. della tribuna da effettuarsi settimanalmente e comunque prima di una gara o manifestazione;
 - d. delle vetrate e parti alte dell'edificio con cadenza almeno quadrimestrale

Per la pulizia dei locali e del piano palestra, il concessionario sarà obbligato a reperire ed utilizzare prodotti atti a garantire la migliore igienicità.

4. Salvaguardia della pavimentazione della palestra mediante apposita copertura a norma di legge ogni qualvolta si renda necessaria, qualsiasi danno alla stessa pavimentazione resta comunque a carico del concessionario.
5. L'apertura, la chiusura e la sorveglianza dell'impianto durante l'orario di utilizzo con la presenza di un custode e/o tecnico specializzato per impianti in grado di assicurare il funzionamento di tutti gli impianti tecnici installati nella palestra. La sorveglianza dell'impianto dovrà attuarsi giornalmente per tutta la durata dell'orario predisposto dall'Assessorato allo Sport. In occasione di gare di campionato e di manifestazioni occasionali (sportive e non), il concessionario dovrà assicurare la presenza di personale che sia responsabile:
 - a. della custodia;
 - b. dell'assistenza agli impianti;
 - c. della sicurezza dell'impianto;
6. L'accensione, lo spegnimento e la regolazione dei vari impianti con messa in funzione di tutte le strutture disponibili.
7. Informare atleti e addetti ai lavori per il corretto utilizzo dell'impianto e delle strutture ivi presenti.
8. Effettuare costanti controlli per prevenire ed individuare eventuali danni arrecati alla struttura, agli impianti ed alle attrezzature. È a carico del concessionario la gestione dell'impianto addolcitore dell'acqua sanitaria che comprende il riempimento del tino salamoia con il sale fornito dal Comune.
9. Le manutenzioni ordinarie dell'impianto consistenti in:

- a. riparazione e sostituzione di parti accessorie, di infissi e serrature interne ed esterne;
 - b. riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie non danneggiate volontariamente;
 - c. riparazione di parti accessorie delle apparecchiature elettriche installate ed in particolare di lampade, interruttori, punti presa;
 - d. sistemazione metodica delle attrezzature ed arredi del campo di gara prima delle partite e degli allenamenti;
 - e. osservanza di tutte le condizioni gestionali offerte in sede di gara.
10. Osservare obbligatoriamente tutte le prescrizioni e le normative vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
11. Nominar un Responsabile della Sicurezza, ai sensi della normativa vigente in materia; in particolare tale responsabile dovrà gestire il piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza.

In caso di neve dovrà assicurare la percorrenza pedonale tra la strada principale e gli ingressi della palestra.

Il Comune è estraneo ad ogni contratto che il concessionario intraprenderà con terzi (impresa di pulizia, ditte specializzate etc....).

ART. 7 PROVENTI SPETTANTI AL CONCESSIONARIO

Per l'uso dell'impianto i fruitori verseranno direttamente al gestore le relative tariffe.

Dette tariffe possono essere aggiornate su base almeno annuale da parte della Giunta Comunale. Al gestore spettano inoltre i proventi derivanti da:

1. introito dell'eventuale servizio di ristoro interno all'impianto;
2. introiti pubblicitari;
3. manifestazioni sportive e non, di cui comunque deve richiedere il nulla osta all'Ufficio Affari Generali e all'Assessorato allo Sport.

ART. 8 ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE

È prevista la possibilità per il concessionario di attivare nell'impianto medesimo un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo n.6 comma 1 lettera g della Legge Regionale n. 30 del 30/12/2005, non trasferibile, limitato al periodo di gestione nonché all'orario di funzionamento dell'impianto, previa acquisizione delle autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni in materia commerciale ed igienico sanitarie, fatto salvo l'eventuale necessario adeguamento dei locali che dovrà avvenire a cura e spese del concessionario medesimo. In ogni caso, qualora non siano ottenute le necessarie autorizzazioni oppure le caratteristiche tecniche e lo stato di fatto dei locali o dei luoghi medesimi non consentano l'attivazione, nessuna pretesa potrà essere avanzata dal concessionario nei confronti del Comune.

Sono a carico del concessionario tutti gli oneri relativi al suddetto esercizio ivi compresi quelli fiscali.

ART. 9 UTILIZZO IMPIANTO DA PARTE DEL COMUNE

Il Comune si riserva l'uso dell'impianto per 5gg. l'anno, fruibili gratuitamente con la disponibilità dei necessari addetti all'impianto e dei servizi funzionanti, dovrà comunque essere richiesto da parte dell'Ente al gestore, almeno 2 settimane prima della data d'uso.

In caso di eventi eccezionali, quali ad esempio calamità naturali, il Comune può sospendere il rapporto ed utilizzare l'impianto per le necessità del caso senza corrispondere alcun indennizzo al concessionario.

ART. 10 ESERCIZIO DELLA PUBBLICITÀ

1. È consentito agli utilizzatori degli impianti sportivi l'esercizio della pubblicità mediante collocamento, non fisso e legato alla sola gara, di cartelli, standardi e striscioni e mediante la distribuzione di omaggi al pubblico e distribuzione di omaggi video e radiofonici;
2. L'esercizio della pubblicità deve avvenire nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti esistenti in materia;
3. La messa in opera di strutture pubblicitarie fisse, cartelloni rigidi a parete o su intelaiature fissate a terra o a muro, dovrà essere richiesta al concessionario e autorizzata dagli uffici comunali competenti;
4. Non è consentito sub-concedere l'esercizio della pubblicità se non per particolari situazioni limitate nel tempo previste nelle singole convenzioni;
5. L'intero spazio pubblicitario andrà distribuito riservando il 50% al concessionario e il rimanente 50% alle società sportive;
6. In caso di controversie riguardo all'utilizzo degli spazi pubblicitari la decisione a chi assegnare lo spazio spetta al Comune.

ART. 11 PERSONALE ADDETTO – obblighi previdenziali ed assistenziali

Il concessionario assume su di sé tutti gli obblighi inerenti il personale addetto e tutte le disposizioni normative in vigore relative agli obblighi previdenziali ed assistenziali per i singoli addetti al servizio, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità a riguardo.

ART. 12 PIANO DELLA SICUREZZA

Il concessionario dovrà mettere in opera tutte le disposizioni necessarie per far sì che venga rispettato il "Piano di Sicurezza" specifico per l'impianto di che trattasi ai sensi dell'art. 19 del DM 18/3/96.

ART. 13 INCONTRI PERIODICI DI VERIFICA E CONTROLLO

Il concessionario dovrà fornire un primo bilancio intermedio dettagliato fino al 31 dicembre (da presentare a gennaio), di un secondo bilancio intermedio al 30 aprile (da presentare a maggio) e un bilancio consultivo da presentare a luglio. L'Assessorato allo Sport convocherà pertanto nel mese di gennaio e maggio un incontro per verificare lo stato delle attività e la situazione economica.

L'Assessorato allo Sport potrà in qualsiasi momento procedere alla verifica dello stato manutentivo della struttura e comunque del rispetto degli obblighi fissati dall'atto di concessione.

Nel caso in cui il concessionario non provvedesse a porre in essere i lavori di ordinaria manutenzione, sarà cura del Comune intervenire diffidando lo stesso ad eseguire le opere dovute assegnando un termine e nel

caso in cui il concessionario non provveda entro il termine assegnato, il Comune effettuerà detti interventi incaricando ditte di fiducia e la spesa relativa verrà posta a carico del concessionario.

L'affidatario si impegna e si obbliga a mantenere, comunque, l'impianto e le sue strutture in perfetto stato di efficienza e conservazione così da poter riconsegnare il tutto al Comune proprietario, al termine dell'affidamento, in perfetto stato di funzionalità.

ART. 14 DIVIETO CESSIONE DELLA GESTIONE

Il concessionario non potrà cedere la gestione di quanto forma oggetto della presente convenzione.

ART. 15 MIGLIORIE ADDIZIONI E MESSA IN OPERA DI STRUTTURE FISSE O MOBILI

Qualora il concessionario volesse apportare migliorie, modifiche e/o addizioni alla struttura o collocare in essa nuove attrezzature o migliorare quelle esistenti, dovrà richiedere autorizzazione scritta al Comune.

Solo a seguito di formale assenso dello stesso, potrà procedere a quanto richiesto.

Per quanto riguarda la disciplina di tali migliorie o addizioni si rinvia agli articoli n. 1592 e n. 1593 del Codice Civile.

Al termine della concessione, rimarranno di proprietà del concessionario le attrezzature mobili, acquistate e utilizzate nell'impianto durante il periodo della gestione.

Il principio non vale per le strutture mobili acquistate per sostituire quelle deteriorate dall'uso, ma solo per quelle non elencate nel verbale di consegna.

Se le modifiche o innovazioni o arricchimenti strutturali effettuati dal concessionario dovessero richiedere prove, usabilità ed omologazione delle stesse o un nuovo collaudo dell'impianto, ciò dovrà essere acquisito o effettuato a cura e spese dello stesso.

ART. 16 CANONE ANNUO

Il concessionario provvederà a versare in unica soluzione, entro il 31 dicembre 2022, il canone annuo derivante dall'offerta economica presentata al rialzo, sulla base d'asta fissata in € 1.000,00.

ART. 17 CAUZIONI ED ASSICURAZIONI

A garanzia della corretta gestione del servizio, e comunque, dell'esatto adempimento degli obblighi previsti nel presente disciplinare, il concessionario aggiudicatario presterà garanzia fideiussoria, secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Attività Produttive nr, 123 del 12.03.2004, a titolo di cauzione di 1000 € (da verificare con la Responsabile amministrativa).

Il Comune assume i rischi di responsabilità civile derivatigli dalla sua qualità di proprietario.

Il concessionario di gestione assume i rischi di responsabilità civile verso terzi rispetto a sé e di terzi utilizzatori dell'impianto derivanti dall'uso degli impianti. Il concessionario di gestione esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone o cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi momento e modo derivare dall'attività svolta e/o rapporti che instaurerà nell'esercizio dell'affidamento della gestione, custodia, vigilanza, manutenzione e di ogni altra attività connessa alla gestione. Il concessionario di gestione, con effetto dalla data di decorrenza della gestione stessa, si obbliga a stipulare con primario Assicuratore, e a mantenere in vigore per tutta la durata della gestione, un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

- Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Polverara);
- Per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (R.C.O);

in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa. Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a:

- R.C.T.: Euro 2.500.00,00 per sinistro, Euro 2.500.00,00 per persona, Euro 2.500.00,00 per danni a cose;
- R.C.O.: Euro 1.000.00,00 per evento, Euro 1.000.00,00 per persona;

Copia di dette polizze dovranno essere trasmesse all'atto della stipula della convenzione e, periodicamente, le quietanze di pagamento dovranno essere fornite al Comune di Polverara.

Il concessionario potrà chiedere ai fruitori della struttura non convenzionati, impegnati in particolari tornei o manifestazioni, una polizza fideiussoria, per la riparazione di eventuali danni causati all'impianto durante l'uso.

Il concessionario resta, altresì, responsabile dei danni che per fatto proprio o dei suoi dipendenti venissero arrecati ai beni di proprietà del Comune, il quale comunque resta sollevato ed indenne da ogni responsabilità sia civile che penale.

ART. 18 OBBLIGHI SOCIETA' SPORTIVE

Le società sportive potranno usufruire dell'impianto di Polverara secondo l'orario predisposto annualmente dall' Assessorato dello Sport corrispondendo al concessionario le tariffe soggette ad aggiornamento annuale da parte della Giunta Comunale che potrà confermare quelle esistenti avvalendosi dell'istituto del silenzio assenso. Eventuali richieste di utilizzo della struttura in corso d'anno vanno indirizzate all' Assessorato dello Sport.

Le società sportive saranno obbligate all'osservanza di tutte le norme per un corretto utilizzo dell'impianto come stabilito nel vigente regolamento d'uso degli Impianti Sportivi Comunali. È fatto divieto alle società sportive di cedere gli spazi assegnati ad altre società.

Nel caso di disputa di incontri amichevoli durante l'orario riservato agli allenamenti, le società dovranno darne comunicazione al gestore.

Eventuali danni arrecati da tesserati o da sostenitori delle società sportive nel corso di allenamenti e gare saranno comunque a carico del concessionario.

ART. 19 RISOLUZIONE

Il contratto verrà risolto qualora il concessionario non adempia ad uno o più degli oneri elencati al precedente articolo ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO, o interrompa il servizio in maniera ingiustificata. In tal caso, il Comune evidenzierà l'inosservanza per iscritto, con contestuale invito a ripristinare le condizioni di regolarità nella gestione; nel caso in cui il concessionario perseveri nel comportamento inadempiente, il Comune avvierà la procedura di risoluzione del contratto con a carico del concessionario tutte le spese conseguenti, ivi comprese quelle derivanti dall'espletamento di una nuova gara di appalto, oltre, ovviamente, all'incameramento della cauzione definitiva prestata.

ART. 20 CONTROVERSIE

Per le soluzioni delle controversie che dovessero nascere in ordine all'esecuzione di quanto previsto nella presente convenzione disciplinare, si fa presente che il Foro competente è quello di Padova.

ART. 21 RIFERIMENTO AL REGOLAMENTO D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Quanto previsto nella presente convenzione viene integrato con il vigente regolamento d'uso degli impianti sportivi comunali, per quanto compatibile

ART. 22 MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL COVID 19

Il concessionario si impegna a rispettare le seguenti disposizioni, che dichiara di conoscere:

- l'accesso all'impianto sportivo potrà avvenire solo se in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19(c.d. Green Pass) , dopo aver igienizzato le mani con gel disinfettante idroalcolico, e in assenza di sintomi (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria, alterazione di gusto e olfatto) per un periodo precedente l'attività pari almeno a 3 giorni e con una temperatura corporea < 37,5°;
- dovranno essere predisposti adeguati percorsi di entrata e di uscita al fine di evitare promiscuità ai cambi turno;
- agli atleti, allenatori, dirigenti e ogni altro addetto dovrà essere fornita adeguata informazione sulle regole da seguire in materia di contenimento della diffusione del virus COVID-19;
- dovranno essere registrate le presenze degli atleti e dello staff tecnico presso l'impianto sportivo con obbligo di conservare il registro per almeno 14 giorni;
- si dovrà arrivare nel sito già vestiti in maniera idonea all'attività che si andrà a svolgere al fine di evitare l'utilizzo degli spogliatoi, degli spazi comuni e delle docce, salva diversa indicazione del protocollo attuativo elaborato della propria Federazione di appartenenza;
- ogni effetto personale dovrà essere riposto in zaini o borse personali chiusi e i rifiuti potenzialmente infetti (es. fazzoletti, mascherine usate) andranno posti in buste sigillanti;
- l'accesso ai servizi igienici dovrà essere contingentato e nel rispetto delle prescrizioni igieniche (indossare la mascherina, lavare le mani prima e dopo l'utilizzo dei servizi);
- l'attività sportiva dovrà essere interrotta almeno 10 minuti prima del cambio turno al fine di consentire l'aerazione e l'igienizzazione dei locali;
- presso ciascun impianto sarà compilato a cura del Concessionario un "Registro delle igienizzazioni" nel quale si indicherà data, ora, nominativo di chi effettua la sanificazione e firma;

Per quanto non specificamente disposto si rimanda alle seguenti disposizioni:

- D.P.C.M. 2 marzo 2021
- D.L. n. 52 del 22 aprile 2021, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;
- D.L. n. 105 del 23 luglio 2021;
- D.L. n. 111 del 06/08/2021, in particolare art. 4;
- Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere del 6 agosto 2021;
- Protocollo attuativo delle Linee guida di cui al punto precedente elaborato dalla propria Federazione di appartenenza e contenente le norme di dettaglio per tutelare la salute di atleti, allenatori, dirigenti e ogni altro addetto; nonché ad ogni aggiornamento delle stesse che dovesse essere emanato in funzione dell'andamento dell'emergenza sanitaria.

Allegati

- **Regolamento sull'uso degli Impianti Sportivi Comunali**

F.to IL responsabile Area Servizi Amministrativi
(Dott.ssa Lara Trolese)